laSettimana degli Enti Locali

Rivista di analisi giuridica e pratica dei temi di attualità per comuni e province

N. 28 - 25 agosto 2015 - anno VI - settimanale - Inserto settimanale del quotidiano La Gazzetta degli Enti Locali - www.lagazzettadeglientilocali.it

diretto da: Luigi Oliveri

MAGGIOLI EDITORE

[Editoriale] di Luigi Oliveri

Incarichi dirigenziali, il cortocircuito della revoca per condanna erariale

Tra i tanti, troppi, elementi negativi della riforma Madia della p.a., vi è anche l'introduzione di un'imprudente e mal concepita revoca degli incarichi dirigenziali per responsabilità erariale......pag. 2 »

[Lavoro pubblico] di L.O.

Conversione decreto enti locali: maggiori spazi di assunzione

Per i comuni si apre la possibilità di assumere vigili stagionali e educatori e docenti nelle scuole materne e asili nido. .... pag. 10 »

Riforma della p.a., caos concorsi sull'accertamento della lingua straniera

Caos sulla conoscenza delle lingue ai fini dei concorsi. La lettera e) dell'articolo 17 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione indica al legislatore delegato di introdurre nella la "previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue. ..... pag. 11 »

e altro ancora...

12 Osservatorio legge 241/1990

13 Prassi fiscale

[Focus] di Arturo Bianco

Disastro province: anche il Corriere della sera lo certifica

Sul Corriere della sera del 23 agosto 2015, nell'articolo "Regioni, bocciatura sui conti", Mario Sensini ..... pag. 4 »

Lo Stato non è un'azienda

È difficile prendersi la responsabilità di andare contro la corrente di un pensiero unico, di matrice bocconiana ..... pag. 5 »

[Appalti e servizi] di Stefano Usai

La legge delega per il nuovo codice dei contratti: disciplina organica e gara pubblica per le concessioni

(almeno quelle sopra i 150 mila euro)

Una disciplina specifica che chiarisca cosa si intende per contratto collettivo nazionale ..... pag. 7 »

Editoriale

Incarichi dirigenziali, il cortocircuito della revoca per condanna erariale

Luigi Oliveri

Tra i tanti, troppi, elementi negativi della riforma Madia della p.a., vi è anche l'introduzione di un'imprudente e mal concepita revoca degli incarichi dirigenziali per responsabilità erariale.
Nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge, è stato introdotto il criterio di delega della *"previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose"*.
Dunque, il legislatore delegato è chiamato a regolare i casi e le modalità perché gli incarichi dirigenziali siano revocati in caso di condanna anche non definitiva della Corte dei conti per danno erariale, connessa a fatti dolosi in settori esposti a rischi di corruzione.
Si tratta di una norma che può apparire corretta sul piano etico, ma crea una grandissima confusione tra elementi completamente disomogenei.
Infatti, il giudizio contabile, rispetto alla corruzione, non ha nulla a che vedere e non costituisce nemmeno un indice preciso o decisivo per rilevare comportamenti corruttivi.
Ovviamente, si sta facendo riferimento alla "corruzione amministrativa", disciplinata dalla legge 190/2012 e non al reato di corruzione, che va accertato in sede giudiziale penale.
La corruzione "amministrativa" deriva da una deviazione nel processo gestionale causata dall'intento di inquinare l'azione amministrativa ed i fini pubblici che deve perseguire, attraverso atti posti in essere allo scopo di conseguire fini di natura privata.
Non necessariamente la responsabilità erariale è in grado di evidenziare il fenomeno della corruzione disciplinato dalla legge 190/2012. La responsabilità erariale può scaturire anche nella piena legittimità formale dei provvedimenti adottati, dal momento che la magistratura contabile valuta gli effetti economici della gestione, potendo anche prescindere da un giudizio di legittimità. Al contrario, la corruzione amministrativa difficilmente può prescindere da valutazioni se non di legittimità, quanto meno di legalità complessiva dei provvedimenti e dei comportamenti posti in essere.
La stretta correlazione, dunque, tra responsabilità erariale, incidenza in settori esposti al rischio della corruzione e la revoca dell'incarico dirigenziale crea un vero e proprio cortocircuito, dando luogo ad una sorta di responsabilità disciplinare di stampo oggettivo, di legittimità costituzionale più che dubbia.
Basti tenere presente che tra i settori sensibili ai fini della corruzione v'è quello della selezione del personale. La disciplina dell'anticorruzione ricomprende anche le norme sulla trasparenza, regolate dal d.lgs. 33/2015, il quale all'articolo 15 prevede una serie di oneri di pubblicità ad esempio per gli incarichi a consulenti e collaboratori, che se non rispettati comportano responsabilità anche erariale del dirigente. Tale responsabilità può scattare nonostante la piena legittimità del conferimento degli incarichi, per la mera circostanza della mancata pubblicizzazione. Essa, visto che così prevede la legge introduttiva di una vera e propria responsabilità formale, è causa di responsabilità per danno erariale: non si vede perché, al di là della dimostrazione della dolosità della mancata pubblicazione, un mancato adempimento certamente non incidente sulla complessiva legittimità dell'azione amministrativa possa giungere fino all'*extrema ratio* della revoca dell'incarico dirigenziale, corroborata anche dal divieto di rinnovo.
Ricordiamo che gli ambiti considerati "sensibili" ai fini della corruzione sono definiti dall'articolo 1, comma 16, della legge 190/2012, in base ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12.4.2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di car-

Direttore responsabile Paolo Maggioli
Direttore Luigi Oliveri

Comitato Sergio Bedessi, Stefania Cianfrocca, Elisabetta Civetta, Enzo Cuzzola, Monica Fondriest, Michele Miguidi, Piero Rossignoli, Claudia Rotunno, Sereno Scolaro, Domenico Trombino

Direzione, amministrazione e diffusione
Maggioli Editore
presso c.p.o. Rimini 47921 - RN
Tel. 0541.628111 - Fax 0541.622100

Maggioli Editore
è un marchio Maggioli s.p.a.

Coordinamento redazionale Candida Corsi
Redazione Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541.628111
lasettimanadeglientilocali@maggioli.it

Progetto grafico Sergio Antonioli

Servizio Clienti
Tel. 0541.628200 - Fax 0541.622595
clienti.editore@maggioli.it

Pubblicità
Publimaggioli
Concessionaria di pubblicità
per Maggioli s.p.a.
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541.628736
Fax 0541.624887
publimaggioli@maggioli.it
www.publimaggioli.it

Filiali
Milano Via F. Albani, 21
20149 Milano
Tel. 02.48545811 – Fax 02.48517108

Bologna Via Volto Santo, 6
40123 Bologna
Tel. 051.229439-228676 – Fax 051.262036

Roma Via Volturno, 2/C
00185 Roma
Tel. 06.5896600-58301292

Napoli Via A. Diaz, 8
80134 Napoli
Tel. 081.5522271 – Fax 081.5516578

Registrazione n. 22/07 – Tribunale di Rimini

Maggioli s.p.a.
Azienda con Sistema Qualità certificato
ISO 9001:2000
Iscritta al registro operatori della comunicazione

Tutti i diritti riservati
È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale pubblicato senza autorizzazione dell'editore.
Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori, dei quali si rispetta la libertà di giudizio, lasciandoli responsabili dei loro scritti.
L'autore garantisce la paternità dei contenuti inviati all'editore manlevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni proveniente da terzi che dovessero rivendicare diritti su tali contenuti.

[Editoriale]

riera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Per il legislatore delegato il compito sarà, dunque, arduo e delicatissimo: dovrà fare in modo di evidenziare fattispecie di responsabilità molto chiare, profonde ed evidenti. Comunque, una buona dose di "garantismo" all'interno di una norma dal sapore molto punitivo è data dalla circostanza che la revoca dell'incarico ed il correlato divieto di rinnovo presuppongono l'accertamento della responsabilità erariale per fatti dolosi, con esclusione dunque della fattispecie della colpa grave.

C'è da chiedersi se vi sarà una correlazione tra la revoca dell'incarico per condanna non definitiva dovuta a danno erariale in settori sensibili per la corruzione. A seguito della revoca dell'incarico, conseguirà ovviamente la collocazione del dirigente a disposizione del ruolo unico. Se la revoca in questione dovesse essere connessa ad una valutazione negativa (o esserne concausa), allora le conseguenze della condanna per danno erariale potrebbero essere ancora più gravi della semplice revoca dell'incarico, in quanto la collocazione in disponibilità dei ruoli per valutazione negativa implica la decadenza dal ruolo ed il licenziamento, se il dirigente non ottiene un nuovo incarico entro un certo periodo di tempo che sarà definito dal legislatore delegato. Unico modo per scongiurare la risoluzione del posto di lavoro potrebbe essere accettare il demansionamento a funzionario. Una serie di conseguenze possibili, che potrebbero apparire oggettivamente esorbitanti in relazione a fattispecie di condanna erariale di natura più formale che sostanzialmente correlate ad effettivi comportamenti lesivi dei principi anticorruzione.

La disposizione in esame suscita ulteriori forti perplessità. Non può non essere messa in correlazione con la lettera *m)* dell'articolo 11, ai sensi del quale il legislatore delegato deve provvedere al *"riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Si tratta della disposizione che estende all'infinito la "esimente politica", scaricando sostanzialmente solo sulla dirigenza la responsabilità gestionale.

Tra le disposizioni della lettera *m)* e della lettera *q)* in commento potrebbe determinarsi un cortocircuito irrisolvibile. È evidente che l'attribuzione in via esclusiva alla dirigenza della responsabilità erariale per fatti gestionali finirà per incentivare comportamenti dirigenziali volti a fare da "parafulmine" alle decisioni degli organi politici. Non c'è da dubitare minimamente che ai fini dell'assegnazione, proroga, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali, esposti come sono al pesantissimo spoil system regolato dalla riforma, uno degli elementi che conteranno maggiormente sarà proprio la disponibilità della dirigenza a fare da scudo agli organi politici in tema di responsabilità erariale. Ma la funzione di "parafulmine" diventa l'incudine, cui si abbinerà anche il martello della necessità della revoca dell'incarico per essersi troppo, come dire, immedesimati nella funzione di copertura gestionale delle decisioni politiche. Paradossalmente, quei dirigenti che considereranno insito nella funzione adottare provvedimenti gestionali di esecuzione di indicazioni politiche a rischio di danno erariale, potrebbero ritrovarsi senza incarico, proprio per aver adempiuto all'incarico ricevuto esattamente nello spirito "fiduciario" che ne abbia guidato il conferimento.

Una contraddizione in termini, che potrebbe portare a risultati davvero paradossali. Per i dirigenti selezionati non in base ad appartenenze politiche o a stretti rapporti fiduciari, la revoca dell'incarico discendente dalla sentenza in primo grado per responsabilità erariale finirà per costituire una sanzione senza appello.

Molto probabilmente, invece, per i dirigenti che siano incorsi in responsabilità erariali nell'adempimento al ruolo di scudo, potrebbe verificarsi che l'organo di governo che dovrebbe revocare il loro incarico si guarderà bene dal farlo, proprio perché la revoca dell'incarico potrebbe costituire violazione dell'accordo fiduciario di reciproco vantaggio, al momento del conferimento. Per altro, la norma non pare evidenziare nessuno strumento di controllo e verifica sull'effettiva applicazione della revoca.

La disparità di trattamento in presenza di fattispecie uguali e il caos operativo, abbinato all'assenza di controlli, rendono certamente la disposizione fattore di criticità operativa immensa.

Ma, anche prescindendo dalle possibili (anzi, probabili) applicazioni distorte della disposizione, essa comunque mostra in ogni caso tutte le sue criticità, perché è un'ulteriore estensione di responsabilità formali ed oggettive della dirigenza.

Il sistema giuridico ridonda, ormai, di regole minute e adempimenti cui conseguono correlate responsabilità erariali che giungono, come visto prima, fino alla sanzione per la mancata pubblicazione di dati. Inoltre, l'attività giurisdizionale della Corte dei conti, tra funzione di consulenza che avrebbe dovuto essere "collaborativa" e si è sempre più trasformata in una censura fino al merito delle decisioni, e funzione giurisdizionale ormai pervade e invade quasi ogni aspetto della funzione di amministrazione attiva, condizionandola in ogni suo aspetto ed estensione, ingabbiandola.

Mentre si continua a parlare del dirigente come "datore di lavoro", "manager", "attore dell'innovazione", "organizzatore delle risorse", "antitesi della burocrazia" e della necessità di superare la "gestione per atti", in favore finalmente della "gestione per risultati", l'ordinamento ingessa totalmente l'azione amministrativa e dei suoi vertici, anche con norme che introducono fattispecie sostanziali di responsabilità disciplinare oggettiva. Il risultato che si ottiene è esattamente contrario a quello di una dirigenza autonoma, chiamata realmente a rispondere dell'efficacia della propria gestione. La previsione contenuta nella lettera *q)*, al di là delle distorsioni che potrebbero discendere dagli incarichi "fiduciari", aumenta il rischio che i dirigenti, compressi ed oppressi da nuove responsabilità oggettive, agiscano con ancor meno autonomia e agilità, rallentando ed inchiodando tutto, pur di scongiurare le conseguenze automatiche connesse alla gestione.

Sarebbe il caso che il legislatore decidesse una volta e per sempre quale strada percorrere. Si vuole davvero un dirigente manager? Probabilmente l'intero sistema della responsabilità erariale andrebbe rivisto, ridotto, limato e limitato a specifiche e poche fattispecie, per spostare la responsabilità vera sui risultati ottenuti. Non si ritiene di poter seguire questa strada, perché la gestione di risorse pubbliche si presuppone richieda maggiori e più incombenti responsabilità? La si smetta, allora, di fingere che i dirigenti pubblici abbiano modo di gestire ed agire con gli spazi di autonomia propri del privato. E la si smetta col gioco dello scimmiottamento di sistemi di valutazione e di incentivazione a risultato che non possono essere mai concreti, effettivi e reali, finché l'agire operativo resti così vincolato a responsabilità formali ed oggettive, le quali finiscono sempre per prevalere su qualsiasi tensione verso il raggiungimento di obiettivi "manageriali".

Focus

Disastro province: anche il Corriere della sera lo certifica

di Arturo Bianco

Sul Corriere della sera del 23 agosto 2015, nell'articolo "Regioni, bocciatura sui conti", Mario Sensini, a proposito delle questioni aperte della finanza locale, scrive: *"L'abolizione delle Province* ***doveva*** *portare forti risparmi già quest'anno,* ***ma*** *sempre* ***secondo la Corte dei Conti alla fine sarà il governo a metterci soldi****, ed* ***un paio di miliardi rischiano di non bastare****".*

Rispetto al Corriere della sera sono noti questi dati:

a) è un giornale totalmente filogovernativo; tanto che l'ex direttore De Bortoli è stato allontanato perché non integralmente pro-governo e tanto che nei giorni scorsi proprio sulle pagine del Corriere è stato pubblicato l'appello dell'alta borghesia finanziaria del Nord a sostenere Renzi;
b) è il giornale che, grazie all'accoppiata Stella-Rizzo, ha avviato la petulante e incessante campagna anti province.

Il Corriere della sera, dunque, non può certo essere sospettato di disfattismo nei confronti del governo, né di non considerare la riforma delle province come una delle importantissime "riforme" che dovrebbero rilanciare le sorti dell'economia italiana.

Di conseguenza, fa ancora più clamore che un'importante firma del Corriere sottoscriva con pochissime righe e parole il fallimento clamoroso, totale, imperdonabile della riforma delle province attivata dal Governo.

Senza troppo girare intorno, il Corriere non fa altro che riportare i dati evidenziati per ben due volte dalla Corte dei conti, Sezione autonomie, nella **delibera n. 17/2015** e nella relazione sullo stato finanziario delle autonomie locale: i conti sulle province, in particolare quelli elaborati ai fini della legge 190/2014, sono totalmente sbagliati.

Riassumiamoli, questi conti. In presenza di tagli consolidati alle province del valore di circa 3,7 miliardi, frutto delle manovre finanziarie dal 2010 ad oggi, 3,7 su un totale di spesa di circa 12 miliardi (dunque il 30,83%, un'incidenza mai vista per nessun altro tipo di ente), la legge 190/2014 ha previsto ulteriori prelievi forzosi per i bilanci provinciali, nell'ordine di un miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017. A regime le riduzioni di spesa per le province (in gran parte corrispondenti ad incrementi di entrata per il bilancio dello Stato) si avvicinano a 6,7 miliardi, più della metà della spesa complessiva al 2010.

Lo avrebbe capito chiunque che la portata della riduzione di spesa immaginata da chi ha redatto la legge 190/2014 non sarebbe stata sostenibile. Ma il Governo ha inteso tirare dritto, contro qualsiasi evidenza dei fatti.

Tuttavia, i fatti, specie se costituiti da numeri, alla lunga risultano sempre incontrovertibili. La manovra economica sulle province è stata computata male, ma in più il processo di riordino delle funzioni e di mobilità del personale in soprannumero, che avrebbe solo spostato di qualche anno il dissesto delle province, nemmeno sono partiti.

Il Governo, allora, pur senza ammettere di aver clamorosamente sbagliato obiettivi, metodi, grandezze e modalità della riforma, a partire dall'estate ha iniziato a cercare di porre rimedio ai disastri commessi, spinto dalla Corte dei conti.

Il terreno per rivedere e correggere gli errori è stata la legge 125/2015, di conversione del "decreto enti locali". Il Governo ha certificato i propri sbagli:

a) consentendo alle province di approvare i bilanci per il solo 2015: ciò non fa che confermare gli errori di computo sugli anni 2016 e 2017;
b) addossando alle regioni il costo delle funzioni non fondamentali.

Ma, anche questi stratagemmi non bastano. La legge 190/2014 ha creato un immenso buco nella finanza locale, di circa 3 miliardi: distribuito per metà tra province e regioni.

Il Corriere della sera, con l'articolo citato all'inizio, non fa altro che confermare quanto da mesi chi scrive evidenzia in quasi totale solitudine: la riforma delle province, così come impostata, è sbagliata e non può produrre effetti.

Sicché, uno dei giornali più in linea col Governo conferma:

a) la riforma non ha portato fin qui nemmeno un centesimo di risparmi;
b) i conti erano sbagliati;
c) è necessario correre ai ripari;
d) occorre prevedere (probabilmente nella legge di stabilità) almeno 2 miliardi per consentire alle province (che non sono state affatto abolite) di svolgere le proprie funzioni.

Ma, se lo Stato rimette a disposizione delle province almeno 2 dei 3 miliardi che prevedeva di sottrarre loro, allora la legge 190/2014 davvero era completamente sbagliata.

Uno sfacelo, che probabilmente rimarrà senza responsabili sul piano finanziario e contabile. Non si sa se almeno sarà fatta valere la responsabilità politica di tutto ciò.

Un'ultima considerazione. La petulante e inutile riforma delle province ha comportato conseguenze dirette nei confronti di categorie deboli di persone, come gli allievi disabili della vista e dell'udito nelle scuole, per i quali le province sostengono i costi di operatori di sostegno allo studio. Molte province hanno sospeso o ridotto il servizio, altre non saprebbero come renderlo nel 2016 o 2017. La legge 125/2015, allora, utilizza soldi non finalizzati dalle regioni allo sblocco dei pagamenti, per 30 milioni, da destinare alle province, proprio allo scopo di finanziare questi servizi, anche se il costo complessivo è da stimare in almeno 4 volte quanto messo a disposizione dallo Stato.

Anche questa piccola, ma importante, manovra per le categorie direttamente colpite nella carne viva da una riforma dissennata dimostra quanto sommaria, greve ed erronea sia stata l'operazione del Governo e del Parlamento. Bene che vi si stia ripensando. Tuttavia, è grave che chi ha avviato simile riforma non ne risponda ed, anzi, continui la scalata a posti di Governo sempre più prestigiosi; così come è ovvio che i correttivi tardivi ad un disastro non possono mai ripristinare appieno la situazione. Le ferite di riforme fatte per soddisfare il populismo di chi su inchieste sommarie costruisce fama e ricchezza, resteranno sempre evidenti.

[Focus]

Lo Stato non è un'azienda

di L.O.

È difficile prendersi la responsabilità di andare contro la corrente di un pensiero unico, di matrice bocconiana, che dilaga in ogni ganglo della dottrina, dell'informazione, della politica, dell'amministrazione ed anche della giurisprudenza.
Tuttavia, qualcuno che avvisi della circostanza che il re è nudo è opportuno vi sia. E allora, occorre dirlo con chiarezza: lo Stato non è un'azienda.
Da oltre 20 anni si assiste a una serie di riforme della pubblica amministrazione, tutte "epocali", tutte finalizzate a far risparmiare, semplificare la vita a cittadini e aziende, ad ottenere migliori prestazioni con minori risorse, a trasformare i dirigenti in manager, a passare dalla "cultura dell'atto" a "quella del risultato". Ultima di questa serie innumerabile di riforme è la legge delega di recente approvata in via definitiva in Parlamento. E, come tutte le altre, si fonda sulla filosofia secondo la quale "Lo Stato è come un'azienda", sicché introdurre la valutazione, gli obiettivi, gli incentivi è necessario per ottenere un'amministrazione che funzioni meglio.
Nessuno, tuttavia, si chiede perché da 20 anni e passa si adottano riforme della p.a. al grido "lo Stato è come un'azienda" e nessuna abbia funzionato. Nessuna riforma ha prodotto i risultati di maggiori semplificazioni, minori costi, più alta efficienza o, almeno, non nelle misure raccontate nelle sempre mirabolanti e fantasmagoriche presentazioni autoreferenziali dell'epocale riformatore di turno.
Eppure, un perché deve esserci. Ed è facile reperirlo nella constatazione che si sia adottato un approccio largamente sbagliato: quello, appunto, di considerare lo Stato come se fosse un'azienda.
Una chiave di lettura, questa, semplicistica e sbagliata, che sconta il difetto della sua provenienza da consulenti, ricercatori e politici da università e mondo aziendale-imprenditoriale. Portatori, dunque, di una cultura e di una visuale ben precisa, intenzionati ad imporle anche all'interno di mondi e realtà con esse non si vuol dire incompatibili, ma profondamente diversi, tanto da richiedere adattamenti molto consistenti.
Secondo la filosofia "aziendale", lo Stato dovrebbe funzionare meglio se, come in un'azienda, si valuta la dirigenza, si legano gli incentivi a particolari obiettivi, così da incentivare indirettamente i dirigenti ad agire come manager, dunque organizzando i servizi diretti e coordinando il personale in modo che anche essi raggiungano risultati tali da ottenere premi. Il tutto a beneficio, quindi, del cittadino, destinatario di servizi migliori grazie a questo sistema "forzato" di mercato all'interno della gestione.
Questa visione è completamente sbagliata, per una serie di ragioni. In primo luogo per l'evidente e ritrita questione che un'azienda persegue un interesse egoistico, far profitti e, dunque, vendere i propri servizi al minor costo o con i maggiori margini di profitto possibili. Lo Stato non fa profitti, persegue un interesse generale ed ha il compito di redistribuire le risorse acquisite con le imposte, per garantire livelli essenziali di prestazioni e favorire sviluppo e investimenti, in particolar modo proprio nei settori nei quali l'azione del privato risulterebbe troppo limitata.
In secondo luogo, la concezione "aziendalistica" dell'amministrazione sconta un altro clamoroso errore: non tiene conto della diversità molto profonda dell'autonomia operativa di un'azienda, in confronto ad un ente pubblico.
L'azienda agisce entro parametri precisi: i codici civile e penale, alcune leggi di settore, le regole del mercato del lavoro, i sistemi di qualità; ma, sopportati e scontati questi vincoli (non teniamo conto di quelli finanziari), ha ampia libertà di scegliere quale prodotto e servizio svolgere, a quali clienti rivolgersi, in quale ambito territoriale, con quali strumenti, entro quale mercato concorrenziale. Un'azienda, dunque, pur producendo uno stesso bene (un giornale, una vettura, un prodotto alimentare, ecc.) può scegliere una clientela più o meno ricca, un mercato più o meno avanzato, una rete di vendita on line o di contatto, un prodotto a maggiore o minore intensità di manodopera e di maggiore o minore penetrazione nell'ampio pubblico o entro ristretti target di mercato (Fiat e Ferrari vendono entrambi autovetture, ma la prima ne vende molte di più, eppure stanno entrambe nel mercato).
Lo Stato deve rispettare non solo i vincoli normativi esistenti per le aziende, ma il più ampio e complesso spettro delle regole pubblicistiche preposte alla sua azione: si pensi ai vincoli particolari nella gestione finanziaria e contabile, alle regole per affidare gli appalti, alle garanzie partecipative dei procedimenti amministrativi. I vincoli sono molto maggiori. Così come nella gran parte dei casi, le amministrazioni pubbliche non possono scegliere il prodotto da erogare, né la clientela a cui rivolgersi.
Dunque, un'azienda dispone di un'autonomia amplissima nello scegliere i metodi di produzione ed i sistemi organizzativi, sicché l'azione della dirigenza risulta fondamentale; lo Stato predetermina con le leggi e le altre norme le regole per erogare i propri servizi, senza lasciare sostanzialmente alcun margine per scegliere i destinatari dell'azione posta in essere, né gli strumenti di produzione.
Un dirigente di un'azienda può liberamente decidere quali strumenti di negoziazione utilizzare per stringere un affare con altre aziende. Nessun dirigente pubblico può scegliere (se non incorrendo in illeciti anche penali) di trattare contratti con aziende private se non attuando il codice dei contratti pubblici ed il connesso regolamento di attuazione, qualcosa come 500 articoli che non lasciano il minimo spazio alle scelte "manageriali" ed "organizzative", visto che stabiliscono analiticamente persino gli strumenti con i quali comunicare alle aziende gli esiti delle gare. Gli esempi potrebbero essere molti altri. Sta di fatto che la normativa e l'ordinamento delle amministrazioni pubbliche non ha nulla a che vedere con un'azienda.
Questo, ovviamente non significa che non siano da considerare come un diritto di ogni cittadino ed impresa la correttezza dell'azione amministrativa, la sua efficienza, la sua economicità.
Ma, immaginare che questi diritti possano essere garantiti attraverso strumenti "aziendalistici" è fallace ed ha portato a 20 e più anni di convulse riforme su riforme della p.a., tutte diverse eppure tutte uguali, soprattutto uguali nel non servire a molto.
Proprio perché lo Stato non è un'azienda, non ha senso applicare strumenti di valutazione ed incentivazione propri dei sistemi aziendali.
Legare gli incentivi dei dirigenti e del per-

[Focus]

sonale di un'impresa a particolari risultati operativi è corretto e costituisce una spinta indispensabile per l'attività imprenditoriale. Ma, è evidente che i risultati non possono che essere correlati al maggior numero di prodotti venduti, alla crescita del fatturato, all'acquisizione di nuovi mercati o clienti, all'ottenimento di brevetti, tutti trasformabili in entrate maggiori di quelle previste, traducibili, a loro volta, in incentivi stipendiali di varia misura.
È, insomma, naturale che se un giornale vende più copie di quanto previsto dal piano industriale, parte dei maggiori introiti sia diffuso come premio alla redazione.
Queste logiche, però, allo Stato o, comunque, alla gran parte dei servizi di base, non sono semplicemente applicabili e se le si applichino sono foriere talvolta di effetti deleteri.
È assurdo attribuire un premio di produzione, ad esempio, agli uffici demografici di un comune perché hanno prodotto più carte di identità. Questa maggiore produzione non deriverebbe certo da condizioni di mercato, ma solo dalla richiesta – ingovernabile – di carte allo sportello.
Né avrebbe senso incentivare gli ospedali pubblici in relazione al semplice dato della riduzione dei tempi di degenza, di riduzione dei costi dei farmaci e del contenimento della spesa gestionale. Questo va benissimo per un'azienda di cura privata, ma nel caso di una struttura pubblica, la prima (forse anche l'unica) cosa da valutare è come contribuisce al presidio degli indice generali di salute. A questo proposito, quello che c'è da spendere si deve, non solo, si può, spendere.
La misurazione, allora, dei risultati e dell'incentivazione nella pubblica amministrazione andrebbe fatta nel rispetto di parametri completamente opposti a quelli normali nelle aziende private.
Anzi, probabilmente è proprio sbagliata l'idea dell'incentivazione. La prova che essa sia fuori bersaglio è data dalla circostanza che da oltre 20 anni non si è riusciti a produrre nemmeno uno straccio di sistema standard valutativo, con indicatori accettabili e minimamente oggettivi, salvo qualche sforzo compiuto proprio nel tentativo di evidenziare livelli essenziali di assistenza nella sanità o livelli essenziali delle prestazioni nel mercato del lavoro (in questo caso, con un ritardo inaccettabile ed un livello di definizione infimo).
Del resto, perché si dovrebbe attribuire un "premio" al dirigente che riesce ad appaltare un lavoro nei tempi previsti? O perché ha chiuso una procedura rispettando tutti i passaggi? O perché ha assicurato tutte le pubblicazioni imposte dalle norme sulla trasparenza?
Non si tratta, forse, di doveri d'ufficio? Nell'adempiere a questi (e a molti altri, frutto di attività obbligatorie della p.a.), il dirigente, come del resto l'apparato, adempiono esattamente ad un dovere. Non producono maggiori entrate, non acquisiscono nuovi clienti, non estendono la posizione dell'azienda nel mercato, non elaborano nuovi prodotti.
Non vi è proprio il presupposto per un incentivo, secondo le regole aziendali. Di recente, come noto, l'Aran ha modificato il proprio orientamento sui presupposti per incrementare il fondo del salario accessorio negli enti locali, allo scopo di incrementare le risorse appunto da destinare agli incentivi. Per esemplificare progetti "credibili" ai quali destinare gli incentivi, ha indicato l'estensione dell'orario di apertura di un ufficio e l'attivazione dei turni per gestirlo, giungendo a considerare possibile pagare una prestazione fissa e continuativa (il turno) con risorse variabili.
Ma, l'estensione dell'orario di lavoro, se non legata ad un indice di incremento della produttività, quale riduzione del costo orario per unità di prodotto o incremento degli ordinativi di vendita, a cosa serve, ai fini dell'incentivo? La risposta è chiara: assolutamente a nulla. Meno ancora, se l'aumento dell'apertura degli sportelli è un'obbligatoria misura per assicurare ai cittadini livelli minimi essenziali delle prestazioni.
La verità è un'altra. Occorrerebbe determinare un valore preciso e standard del costo orario per prodotti o servizi nella p.a. ed eliminare gli incentivi, se non con le eccezioni di ambiti (come sanità, servizi sociali, lavoro, istituzioni culturali) nei quali si possono fissare livelli base di prestazione e standard, tali da consentire "asticelle" al di sopra delle quali possano scattare premi.
Diversamente operando, poiché la gran parte delle attività amministrative è dovuta e obbligatoria, sarebbe molto più razionale agire per sottrazione: negare parte del salario a quegli uffici che non siano in grado di assicurare i livelli essenziali. Uffici che, per esempio, pur in presenza di obblighi di digitalizzazione di procedimenti o documenti chiedano la copia cartacea "di cortesia"; uffici che sforino i tempi dei procedimenti per una certa percentuale dei procedimenti trattati; uffici che eccedano nelle trattative private; uffici che paghino in tempi superiori alle prescrizioni.
Finché non si esce da questi equivoci, ogni riforma bocconian-aziendalista della p.a. sarà sempre molto "epocale", ma di epocale davvero avrà sempre il suo fallimento.

[Appalti e servizi

La legge delega per il nuovo codice dei contratti: disciplina organica e gara pubblica per le concessioni (almeno quelle sopra i 150 mila euro)

(sesta parte)

di Stefano Usai

Una disciplina specifica che chiarisca cosa si intende per contratto collettivo nazionale

Il disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive e per la predisposizione del nuovo codice e del nuovo regolamento esecutivo, come visto nei pregressi contributi, sempre nell'ambito dell'articolo 1, prevede nella lettera *vv)* la necessità che venga finalmente predisposta una *"disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che per contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente"*.

Nelle schede di lettura – in relazione ai contratti applicabili ed agli obblighi dell'appaltatore –, anche per creare condizioni minime uniformi e rispetto delle norme, si rammenta che l'articolo 36 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) impone l'obbligo per l'imprenditore di applicare (o far applicare) nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non siano inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Nelle predette, si richiama altresì l'articolo 118, comma 6, del codice dei contratti in cui si dispone che *"la tutela retributiva dei dipendenti impone che l'affidatario osservi integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni"*.

La stessa giurisprudenza e la prassi hanno ribadito l'urgenza e la doverosità di tale comportamento. In questo senso, la sentenza del Consiglio di Stato n. 6320/2004 e la stessa Anac (parere sulla normativa 10/08 del 17.4.2008) hanno avuto modo di rammentare l'obbligo, per l'impresa che opera nei contratti pubblici, di osservare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore relativo all'appalto da aggiudicarsi e ciò al fine di assicurare l'uniforme trattamento delle maestranze nell'esecuzione di lavori oggetto di contratti pubblici e, quindi, anche la parità di trattamento tra i concorrenti della medesima gara.

Una disciplina organica delle concessioni dei lavori e dei servizi

La lettera *zz)* richiede l'impegno del Governo per la redazione di unica disciplina organica – anche recependo la specifica direttiva comunitaria specifica – della materia dei contratti di concessione da realizzarsi attraverso l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la *"previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/Ue, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro"*.

Pertanto, in particolare, la lettera in commento prevede che nell'attuazione della delega vengano inseriti dei criteri per vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche nonché, criteri volti a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro.

Nelle schede degli uffici legislativi viene ricostruita l'attuale frammentata (e frammentaria) disciplina relativa al tema delle concessioni. Disciplina che si districa tra norme per la concessioni di lavori pubblici, per le concessioni di servizi e disposizioni relative all'annosa questione dei servizi pubblici economici (oggetto di reiterate disposizioni).

In particolare, si evidenzia che le disposizioni in materia di concessioni di lavori pubblici sono contenute nella Parte II (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari) Titolo III (Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici) Capo II (Concessioni di lavori pubblici) del codice dei contratti pubblici (artt. 142-151). Disposizioni in materia di risoluzione e di subentro sono contenute poi, rispettivamente, negli articoli 158 e 159. Nell'ambito dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale, l'art. 174, stabilisce, tra l'altro, che il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono parametri di aggiudicazione della concessione.

Per le concessioni di servizi, il solo (ed insufficiente) art. 30 stabilisce in via generale la non applicazione della disciplina del codice, ad eccezione di quanto in esso espressamente richiamato, che definisce la concessione di servizi, come la controprestazione a favore del concessionario consistente unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, anche attraverso un prezzo stabilito in sede di gara.

Come rilevato, la specifica direttiva comunitaria n. 23/2014 stabilisce quali siano le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori o servizi indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, con valore stimato pari o superiore a 5.186.000 euro come precisato nell'articolo 8.

Nella sezione II della direttiva sono elencati i casi di esclusione (artt. 10-17), per cui

la disciplina della direttiva non si applica.
Rimangono fuori dal perimetro codicistico il settore delle comunicazioni elettroniche, idrico, le attività direttamente esposte alla concorrenza nonché le concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico.
Inoltre, l'art. 18 della direttiva citata stabilisce che il limite per la durata della concessione deve essere stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
Per le concessioni superiori al lustro, la durata massima della concessione non deve superare il periodo di tempo *"in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici"*.
In tema di risoluzione delle concessioni, l'articolo 44 della direttiva 2014/23 prevede che sia assicurata per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori la possibilità, alle condizioni fissate dal diritto nazionale applicabile, di porre termine alla concessione in vigenza della stessa, se una o più condizioni determinate sono vengano soddisfatte.
In relazione ai servizi pubblici locali, nelle schede si rammenta il disegno di legge di legge (Madia) recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.C. 3098), all'articolo 15, delega il Governo al riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Gara pubblica per le concessioni (per importi superiori a 150 mila euro)
La lettera *aaa)* prevede l'obbligo per i concessionari – pubblici e privati – di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
Secondo gli uffici tecnici delle camere il riferimento alla tipologia dell'appalto andrebbe specificato. Soprattutto, a sommesso parere, andrebbero meglio chiarite enunciazioni come riferimenti a procedure di "tipo semplificato".
La soglia di 150.000 euro è stata inserita a seguito di una modifica approvata dall'Assemblea del Senato rispetto al testo approvato dalla Commissione di merito.
Per le concessioni in essere, si prevede un periodo transitorio di adeguamento al predetto obbligo della durata non superiore a dodici mesi.
Rispetto al testo approvato dalla Commissione in sede referente, a seguito di una modifica approvato dall'Assemblea del Senato, sono escluse dalla disposizione le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula *project financing* (di cui all'articolo 153 del codice dei contratti pubblici) e le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica, secondo il diritto dell'Unione europea.
Gli uffici legislativi rammentano la distinzione tra concessionari pubblici e concessionari privati.
Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione che fa riferimento a soggetti pubblici e privati, viene segnalato che la normativa europea e nazionale distingue tra i concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici e tra i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
A tal fine, si rileva che nel novero delle "amministrazioni aggiudicatrici" rientrano le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, comma 25, del codice).
In tale ambito, rileva anche la definizione di *"organismo di diritto pubblico, che è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (art. 3, comma 26, del codice)"*.
La previsione contenuta nella lettera citata realizza una discrepanza tra concessioni affidate con il *project* e quelle affidate con procedura ad evidenza pubblica.
In particolare, nel rilievo si legge che *"quanto all'ambito dei soggetti a cui non si applica il predetto obbligo, andrebbe valutata l'opportunità di un chiarimento atteso che, per quanto riguarda le concessioni affidate con la formula della finanza di progetto, la norma provvede a escludere sia quelle in essere sia quelle di nuova aggiudicazione, mentre, relativamente alle concessioni affidate con le procedure di evidenza pubblica, vengono menzionate solo le concessioni in essere. Andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di un chiarimento in ordine alle norme in materia di affidamento di contratti di appalto applicabili alle concessioni escluse. La norma fa infatti rinvio alle disposizioni "vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega", termine diverso da quello di entrata in vigore del decreto legislativo"*.

L'esigenza di assicurare livelli minimi di concorrenzialità e la promozione di modalità e strumenti telematici
La lettera *ddd)* prevede l'individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche tramite la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche.
L'articolo 76 della direttiva n. 24, che stabilisce i principi per l'aggiudicazione degli appalti, dispone che *"gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l'aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione"*.
In tema, ha rilievo quanto si legge nel "considerando" n. 90 in cui si annota che *"l'aggiudicazione dell'appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Occorre stabilire esplicitamente che l'offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo"*. Tali argomentazioni integrano quelle esposte nel considerando 89, ove si legge che *"per evitare confusione con il criterio di aggiu-*

dicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo». Di conseguenza, dovrebbe essere interpretato conformemente alla giurisprudenza relativa a tali direttive, salvo in presenza di soluzioni chiaramente diverse nella sostanza nella presente direttiva".

L'articolo 67, che disciplina i criteri di aggiudicazione dell'appalto, traduce quanto esposto nei considerando stabilendo che *"le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa"* e che *"l'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita [...] e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione"*.

La promozione di modalità e strumenti telematici

La lettera *eee*) prevede la promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto.

Sugli strumenti elettronici – come si legge nelle schede tecniche – risultano di particolare pregio i considerando 68 e 72 della direttiva 24 in cui, rispettivamente si legge che *"si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. I cataloghi elettronici sono un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni in un modo comune per tutti gli offerenti e che si presta al trattamento elettronico. Le offerte presentate in forma di foglio elettronico potrebbero essere un esempio. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter esigere cataloghi elettronici in tutte le procedure disponibili ove sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici. I cataloghi elettronici consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza"*.

A sommesso avviso, l'ultima precisazione contenuta nell'ultimo periodo andrebbe in realtà verificata concretamente.

Mentre nel considerando n. 72, invece, viene puntualizzato "*che i mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di centralizzazione delle committenze grazie alle possibilità da essi offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all'informazione e alle transazioni. L'uso dei mezzi di comunicazione elettronici deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di trenta mesi*".

Lavoro pubblico

Conversione decreto enti locali: maggiori spazi di assunzione

di Luigi Oliveri

Per i comuni si apre la possibilità di assumere vigili stagionali e educatori e docenti nelle scuole materne e asili nido.
La legge 6.8.2015, n. 125 che ha convertito il "decreto enti locali" 78/2015, recupera alcune delle previsioni inizialmente inserite nei testi in bozza del decreto, poi sparite dalla redazione finale del decreto, consentendo ai comuni di fare finalmente fronte nei settori più delicati della loro attività.

Vigili stagionali. Il maxiemendamento, approvato in Senato il 4 agosto scorso, modifica in modo radicale il contenuto dell'articolo 5 del d.l. 78/2015. La più rilevante novellazione è quella che riguarda i vigili stagionali.
La norma prevede che *"sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili"*.
Come si nota, non si tratta propriamente di una disposizione che autorizza gli enti ad assumere vigili stagionali, bensì di un'inusitata sanatoria: il maxiemendamento sana la nullità assoluta delle assunzioni effettuate dai comuni in violazione delle disposizioni dell'articolo 5 del d.l. 78/2015, ammettendo indirettamente l'irrazionalità di tale testo, ma introducendo un pericoloso precedente.
Tuttavia, il maxiemendamento lascia ancora fermo il divieto per i comuni di assumere personale di polizia municipale al di fuori di quello da acquisire in mobilità dalle province.
Sicché, si assiste al paradossale effetto di considerare espressamente legittime assunzioni effettuate in violazione del divieto imposto dal d.l. 78/2015, "premiando" i comuni che avevano infranto la norma; contestualmente, restano penalizzati i comuni che hanno rispettato il divieto contenuto nell'articolo 5 del d.l. 78/2015 e non hanno assunto gli stagionali, per i quali non c'è la norma che ne autorizza espressamente l'assunzione.

Mobilità dei vigili provinciali. Il maxiemendamento conferma che i componenti dei corpi di polizia provinciale andranno in mobilità verso i comuni, per svolgere funzioni di polizia municipale, ma corregge parzialmente il tiro, in modo per altro piuttosto confuso.
Si demanda a province e città metropolitane il compito di individuare quale del proprio personale di polizia locale sia da considerare necessario per le funzioni fondamentali: si presume quelle connesse alla tutela dell'ambiente e regolazione della circolazione stradale. Sicché, non tutta la polizia provinciale sarà in sovrannumero. Questo comporterà scompensi nelle province, perché per rispettare l'obbligo di tagliare il costo delle dotazioni organiche del 50%, altro personale dovrebbe essere messo in sovrannumero, al posto dei vigili considerati indispensabili per le funzioni fondamentali.
In secondo luogo, il maxiemendamento prevede che le regioni con leggi da emanare entro il 31 ottobre riallochino il rimanente personale della polizia provinciale nell'ambito delle funzioni non fondamentali acquisite dalle regioni stesse o trasferite da esse ad altri enti.
I componenti dei corpi di polizia provinciale dovranno, comunque, passare in mobilità ai comuni, qualora entro il 31 ottobre le province e le città metropolitane non abbia individuato quello destinato alle funzioni fondamentali, oppure, sempre entro la stessa data, le regioni non abbiano legiferato in merito.

Personale della scuola. Sì ad assunzioni a tempo indeterminato di educatori e docenti. Il maxiemendamento introduce un nuovo secondo periodo nel corpo dell'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, consentendo ai comuni di attivare concorsi ed assumere a tempo indeterminato "personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici".
Tali assunzioni non potranno riguardare personale amministrativo e saranno condizionate all'esaurimento di graduatorie vigenti, nonché alla dimostrazione dell'assenza tra il personale soprannumerario delle province di "figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni".
Situazione delle province. Le province potranno stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, anche laddove abbiano violato il patto di stabilità nel 2014. Il termine sarà il 31 dicembre 2016 nel caso di assunzioni nell'ambito dei servizi per il lavoro.
Il maxiemendamento al d.l. 78/2015 allarga per un breve tempo le maglie delle assunzioni nelle province, bloccate del tutto sin dall'entrata in vigore dell'articolo 16, comma 9, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, consentendo loro di ricorrere al lavoro a tempo determinato.
La possibilità di reclutare dipendenti a tempo determinato concessa dal maxiemendamento opererà su due piani distinti.

Assunzioni in generale. Vi sarà, infatti, la possibilità di effettuare le assunzioni in termini generali per tutti i servizi nei quali esse si rivelino necessarie. Occorrerà, allo scopo, rispettare le condizioni previste dall'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del d.l. 101/2013, convertito in legge 125/2013, ai sensi del quale era possibile prorogare i contratti a termine delle province per "esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale".
È bene sottolineare che il maxiemendamento, nonostante richiami l'articolo 4, comma 9, terzo periodo citato, ne mo-

[Lavoro pubblico]

difica in modo radicale l'impostazione: infatti, consente non la proroga dei contratti a termine già in corso, ma nuove assunzioni a termine e anche laddove sia stato violato il patto.
Il richiamo all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, dunque, vale solo per le finalità delle assunzioni: rispettare esigenze di continuità dei servizi.
Sostanzialmente, dunque, è lo stesso maxiemendamento ad indicare alle amministrazioni provinciali ed alle città metropolitane la giustificazione alle assunzioni a tempo determinato, fare fronte ad esigenze organizzative scaturenti dalla necessità di garantire servizi essenziali: cosa che potrebbe rivelarsi fondamentale, specie nelle province nelle quali sia avviato lo "spopolamento" del personale, dovuto alla mobilità dei dipendenti in sovrannumero. Certo, l'orizzonte temporale fino al 31.12.2015, con soli 5 mesi a disposizione, dai quali sottrarre il tempo per le procedure selettive, non appare del tutto utile ai fini enunciati dalla norma.

Servizi per il lavoro. Più ampie le possibilità offerte ai servizi per il lavoro. In questo caso, infatti, le assunzioni a tempo determinato saranno consentite sostanzialmente per mantenere il normale esercizio delle funzioni del lavoro e fino alla data del 31.12.2016, *"nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego"*. Si tratta, dunque, di una norma "ponte", in attesa dell'ancora incertissima sorte dei servizi provinciali per il lavoro, utile soprattutto alle province che avevano sostanzialmente demandato il funzionamento dei centri per l'impiego solo a lavoratori flessibili.
I contratti a termine saranno ammessi, comunque, solo a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente per tutta la loro durata.

Riforma della p.a., caos concorsi sull'accertamento della lingua straniera

di L.O.

Caos sulla conoscenza delle lingue ai fini dei concorsi. La lettera *e)* dell'articolo 17 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione indica al legislatore delegato di introdurre nella la "previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire".
Per la verità, l'accertamento della conoscenza di una lingua non appare una vera e propria novità.
Già oggi l'articolo 37, comma 1, del d.lgs. 165/2001 prevede che *"a decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera"*. Dunque, l'accertamento della lingua è già obbligatorio da anni e, ai sensi del comma 2 del citato articolo 37 del d.lgs. 165/2001, per i concorsi di accesso alla dirigenza può essere anche richiesto un determinato livello di conoscenza.
Il carico di innovazione, dunque, della lettera *e)* in commento sfugge, soprattutto se si considera che richiede l'accertamento della conoscenza della lingua come "requisito di partecipazione". Ma, se si deve accertare il livello di conoscenza della lingua, allora questa non può essere requisito di partecipazione, bensì criterio di valutazione ed assegnazione dei punteggi concorsuali.
Non si capisce, da questo punto di vista, nemmeno perché le commissioni giudicatrici dovrebbero considerare l'accertamento della conoscenza della lingua come "titolo di merito valutabile": si confonde la valutazione di un titolo, con l'accertamento della conoscenza.
I titoli non possono che essere valutati in base al documento che li attesta: un diploma, una laurea, un master, un corso di formazione con valutazione finale. Non è né utile né possibile l'accertamento del titolo: esso è formato dall'ente competente ed abilitato a formarlo, né le commissioni giudicatrici potrebbero sindacare nel merito, ma solo assegnare il punteggio in base a quanto stabilito dal bando.
Per quanto concerne, in particolare, la conoscenza delle lingue, titolo potrebbe essere non solo un diploma o una laurea specifiche, ma anche i cosiddetti "patentini" dei vari livelli, secondo le indicazioni dell'Unione europea.
Ma, se si prevede "l'accertamento", il titolo non basta: occorre anche una valutazione di merito, una prova, cioè, con la quale la commissione giudicatrice esprime un proprio punteggio sul livello di conoscenza della lingua.
Insomma, il criterio di delega appare alquanto confuso e foriero di non pochi problemi applicativi, che è sperabile siano risolti dal legislatore delegato, il quale avrà anche il compito di indicare con maggiore chiarezza la relazione tra la conoscenza della lingua ed i posti da ricoprire. È evidente che la conoscenza delle lingue avrà maggiore o minore rilevanza, in relazione all'attività concretamente da svolgere, per esempio se connessa o meno con relazioni estere, con il turismo, con studi e ricerche di carattere internazionale.

Osservatorio legge 241/1990

Ordinanza di demolizione sempre da motivare

di Salvio Biancardi

È illegittima l'ordinanza di demolizione, senza adeguata motivazione, in relazione ad alcuni manufatti abusivi risalenti nel tempo ed acquistati in buona fede dal destinatario dell'ordine di demolizione. Lo ha stabilito il **TAR Campania, Salerno, 8.6.2015, n. 1348.**

Nel caso esaminato dai giudici il ricorrente aveva acquistato alcuni immobili. A distanza di oltre 28 anni dalla realizzazione dei manufatti l'amministrazione comunale, rilevata a seguito di sopralluogo la realizzazione *sine titulo* di due box, ne ha ingiunto la demolizione.

Il ricorrente quindi, premesso che le opere contestate risultavano sottoposte all'originario piano di campagna, modificato dagli sbancamenti necessari all'attuazione della lottizzazione, aveva chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, sulla scorta di una serie di censure di illegittimità, tra le quali spiccava la circostanza che i manufatti erano stati realizzati da soggetti terzi da circa trenta anni ed erano stati acquistati dal ricorrente in perfetta buona fede, per cui il comune avrebbe dovuto operare la comparazione tra l'interesse pubblico e quello privato, tenuto conto dell'affidamento consolidatosi nel tempo e dell'utilizzo pacifico nel tempo.

I giudici interpellati hanno evidenziato, come sostenuto dalla giurisprudenza (si veda Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 1016 del 4.3.2014), che nell'ipotesi in cui l'ordinanza ingiuntiva sia indirizzata ad un soggetto che non è il diretto autore dell'opera ed attinga un bene di realizzazione assai risalente, essa deve menzionare le esigenze di pubblico interesse sottese alla emanazione del provvedimento demolitorio.

Secondo i giudici, i citati presupposti per imporre all'amministrazione, in occasione dell'esercizio del potere repressivo, uno specifico onere motivazionale dovevano ritenersi sussistenti nella fattispecie in esame, dato che il ricorrente aveva allegato, senza essere smentito dall'amministrazione comunale, il carattere risalente delle opere (manufatti esistenti quantomeno a far data dal 1993, risultando menzionati nell'atto di compravendita stipulato in pari data dal ricorrente con il proprio dante causa) e la sua buona fede (avendo egli acquistato l'immobile facendo affidamento sulla dichiarazione del dante causa in ordine alla conformità dei beni compravenduti alla concessione edilizia).

A parere dei giudici non era possibile pervenire a diverse conclusioni sulla scorta del fatto, evidenziato dalla difesa comunale, che le opere ricadevano in area paesaggisticamente tutelata, trattandosi di dato rilevante in sede di eventuale riesercizio del potere repressivo, in occasione del quale l'amministrazione avrebbe potuto tenere conto, previa attenta valutazione della consistenza delle opere abusive e della loro ubicazione, della effettiva incidenza delle stesse sui valori paesaggistici tutelati e meritevoli di conservazione.

I giudici hanno pertanto ritenuto che i rilievi che precedono, con assorbimento di ogni altra doglianza, erano sufficienti per statuire l'annullamento dell'atto impugnato.

Come si può rilevare dalla sentenza in commento, la motivazione assume rilevanza centrale per la corretta gestione del procedimento amministrativo, specialmente quando esso abbia una portata di tipo repressivo, come nel caso di ordine di demolizione.

Inoltre, la giurisprudenza insegna (si veda la sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata) che *"l'ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell'opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera; ma deve intendersi fatta salva l'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all'entità ed alla tipologia dell'abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato"*.

Resta pertanto confermato che la motivazione dell'atto amministrativo di cui all'art. 3 della legge 241/1990 continua a costituire il cuore pulsante del corretto agire della pubblica amministrazione.

Prassi fiscale

Di Enzo Cuzzola

Autunno pieno di scadenze per gli enti locali

Molte le scadenze e gli obblighi per gli enti locali a partire da questo mese fino alla fine dell'anno. Infatti dopo l'approvazione del bilancio di previsione (prorogato al 30 settembre 2015 solo per le Città metropolitane, le Province e gli enti locali della Regione Sicilia con il **decreto del Ministero dell'interno 30.7.2015**), sono numerosi ed importanti gli ulteriori adempimenti che gli enti devono affrontare dalla relazione di inizio mandato a quella per il Patto di stabilità interno.

Le scadenze di tipo contabile

Solo per alcuni enti, e precisamente per quelli che hanno rinnovato i propri organi amministrativi, vige l'obbligo di redigere la relazione di inizio mandato.

Introdotta e disciplinata dell'art. 4-*bis* del d.lgs. 6.9.2011, n. 149, la relazione ha il compito di descrivere la situazione economico-finanziaria dell'ente e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato amministrativo.

Tale relazione deve essere predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal sindaco o dal presidente della provincia entro il 91° giorno dall'inizio del mandato (quindi entro il 29 agosto o il 13 settembre in caso di ballottaggio).

Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco, ove ne sussistano i presupposti, può anche ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

La relazione non deve essere firmata dai revisori, né inviata alla Corte dei conti.

Per tutti gli enti, invece, sono previste tutta una serie di scadenze e adempimenti in merito al Patto di stabilità interno, alcune già passate (quale quella del 10 agosto, termine per l'invio del prospetto del monitoraggio del Patto di stabilità relativo al primo semestre 2015 esattamente 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta del decreto, e quella del 19 agosto, termine entro il quale doveva essere inviata la richiesta di spazi finanziari per spese sostenute per l'esercizio della funzione di ente capofila) una, invece, attualissima: infatti, entro il 24 agosto occorre inviare gli obiettivi del Patto di stabilità interno del periodo 2015-2018.

Il Patto di stabilità interno infatti, così come formulato nell'art. 28 della legge 23.12.1998, n. 448, indica dei risultati da raggiungere, risultati che devono essere monitorati appunti periodicamente.

La determinazione degli obiettivi programmatici dei comuni deve essere aggiornata periodicamente, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 1, primo comma, del d.l. 78/2015, ai sensi del quale l'obiettivo lordo, approvato per ciascun ente con l'intesa sancita nella Conferenza Stato-città del 19 febbraio 2015, deve essere ridotto di un importo pari all'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti dubbia esigibilità.

Entro il 15 settembre gli enti locali sono tenuti a comunicare anche gli spazi finanziari ancora necessari per effettuare i pagamenti in conto capitale: ovvero gli ulteriori spazi finanziari che sono disposti a cedere. Attraverso la cessione di spazi finanziari, gli spazi finanziari non utilizzati da alcuni enti (prevalentemente le regioni) vengono messi a disposizione di altri enti per allentare il Patto di stabilità interno.

In tal modo quindi le regioni, sulla base delle informazioni ricevute ed in accordo con gli enti locali interessati, possono procedere alla rimodulazione del proprio obiettivo in termini di competenza esclusivamente per consentire pagamenti in conto capitale, ridefinendo così gli obiettivi degli enti locali.

Tali nuovi obiettivi quindi, devono poi essere comunicati entro il 30 settembre.

Le scadenze di tipo fiscale

Ovviamente a tutte queste scadenze devono aggiungersi le scadenze ordinarie per la gestione delle fatture elettroniche (termini di 15 giorni dalla data di ricezione della notifica di esito), per il registro unico delle fatture, per il monitoraggio dei debiti e gestione delle piattaforma certificazione crediti, per il rispetto dei tempi per il pagamento delle fatture, per il versamento dell'Iva *split payment*, ecc. Oltre ovviamente alle dichiarazioni Iva ed Irap ed al modello 770 ordinario e semplificato.

Le scadenze di tipo programmatico

L'autunno sarà poi concentrato sul Dup, il nuovo documento di programmazione per l'esercizio 2016 e successivi, mentre gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione dovranno approvare già entro il 30 settembre il bilancio consolidato.

Da non dimenticare anche il nuovo termine per l'obbligo di invio telematico del rendiconto 2014 alla Corte dei conti. Infatti, con apposita delibera si sono posticipati al 31 agosto i termini già scaduti, al 30 giugno per le Province e i Comuni con più di 20mila abitanti e al 15 luglio per i restanti Comuni.

Arriva il d.P.C.M. di proroga del 770

Il Ministro dell'economia ha firmato il provvedimento che proroga al 21 settembre i termini di scadenza dell'invio dei modelli 770/15. La notizia è arrivata nel corso della riunione al Mef con la Commissione Economia e Fiscalità del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha partecipato, con un pacchetto di proposte a costo zero per l'erario, al tavolo tecnico per la semplificazione fiscale.

Comunicato stampa 28 luglio 2015 Consulenti del Lavoro - Ufficio Stampa

I nuovi calcoli per l'indicatore dei tempi medi di pagamento

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la **circolare n. 22 del 22 luglio scorso**, ha indicato a tutte le pubbliche amministra-

zioni i nuovi calcoli da effettuare per la determinazione dei tempi medi di pagamento, a fronte delle modifiche intervenute con il d.l. 78/2015 in fase di conversione in legge.
In attuazione dell'articolo 41 del decreto-legge 66/2014, l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19.6.2015, n. 78 ha integrato il comma 2, individuando alcuni pagamenti da escludere dal calcolo dell'indicatore :

- i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità assegnate agli enti territoriali a carico delle Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8.4.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.6.2013, n. 64;
- i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo degli spazi finanziari concessi agli enti locali per il pagamento dei debiti pregressi, certi liquidi ed esigibili di parte capitale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8.4.2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

L'integrazione normativa intervenuta consente, pertanto, agli enti territoriali interessati di procedere alla rideterminazione dell'indicatore già calcolato per l'anno 2014, con le esclusioni di cui al predetto articolo 4, comma 4. Per uniformità e omogeneità dei dati rilevati, le stesse esclusioni saranno applicate nel calcolo degli indicatori riferiti ai periodi successivi all'anno 2014.

La gestione delle note credito nella scissione iva dei pagamenti

La **circolare n. 15/E del 13.4.2015** *dell'Agenzia delle entrate, al paragrafo 7, ha affrontato il problema della corretta gestione, in contabilità IVA, delle note credito a fronte di fatture emesse con scissione IVA, rimangono però, agli operatori, numerosi dubbi in tema di corretta gestione delle stesse in tema di contabilità finanziaria, che proveremo a risolvere di seguito.*

Per la contabilizzazione in finanziaria delle note di credito dobbiamo fare alcune ipotesi:

1) la fattura originaria, relativa ad una attività commerciale, sia stata già pagata, per cui il fornitore dovrà materialmente versare l'importo a credito della p.a.: in tal caso la nota credito sarà riscossa emettendo una reversale per l'importo lordo ed un mandato (sul titolo primo della spesa, con il codice voce codificato U.1.10.03.01.000 "Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali");
2) la fattura originaria, relativa ad una attività istituzionale, sia stata già pagata, per cui il fornitore dovrà materialmente versare l'importo a credito della p.a.: in tal caso la nota credito sarà riscossa emettendo una reversale per l'importo lordo ed un mandato (sul titolo primo della spesa, con il codice voce codificato U.7.01.01.02.001 "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA");
3) La fattura originaria non sia stata ancora pagata, indipendentemente del fatto che trattasi di acquisto commerciale ovvero istituzionale, allora la nota credito, registrata a decurtazione della fattura, farà in modo che il pagamento residuo della fattura sia gestito normalmente con emissione di mandato per il residuo ancora da pagare a titolo di imponibile e con la reversale per l'IVA residua (ai diversi codici a seconda della rilevanza iva o meno dell'acquisto).

ABBONATI SUBITO!

www.periodicimaggioli.it

LA RIVISTA DI STUDI GIURIDICI E POLITICI, A CARATTERE MONOGRAFICO, APPROFONDISCE E ILLUSTRA LE QUESTIONI IN TEMA DI **AUTONOMIE E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO**. GLI AUTORI SONO INDIVIDUATI TRA **DOCENTI** E **RICERCATORI UNIVERSITARI, FUNZIONARI** E **AMMINISTRATORI PUBBLICI.**

SERVIZI INCLUSI

Anteprima in PDF

Ipad o Tablet

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2015

L'INFORMAZIONE DI CUI FIDARSI

MODULO DI ABBONAMENTO DA INVIARE A MEZZO FAX AL NUMERO 0541 622595

Desidero abbonarmi per un anno alla Rivista "Istituzioni del Federalismo" (trimestrale):

❑ **Rivista cartacea + digitale a € 116,00** ❑ **Rivista digitale a € 86,00 + IVA**

DATI:

Ente/Rag. Sociale_____

Nome e Cognome _____

Professione/Ufficio _____

Via _____N._____

CAP_____Città _____PV_____

Tel_____ Fax _____

E-mail _____

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CIG:_____

CUP:_____

Impegno di spesa n. _____ **del** _____

Capitolo di bilancio n. _____ **del** _____

Ordine di acquisto: tipo* _____ **nr.** _____ **del** _____

* il tipo di ordine di acquisto può essere il buono, la determina ecc.

PREFERISCO PAGARE

❑ **Anticipatamente,** con versamento sul bollettino di c.c.p. n. 31666589 Maggioli s.p.a – Periodici – via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna oppure con **bonifico bancario** presso la Cassa di Risparmio di Rimini, filiale Santarcangelo di Romagna: **Codice IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596**
(allegare alla presente copia del pagamento)

❑ **A 30 giorni data fattura**, con versamento sul bollettino di c.c.p. n. 31666589 Maggioli s.p.a – Periodici – via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna oppure con **bonifico bancario** presso la Cassa di Risparmio di Rimini, filiale Santarcangelo di Romagna: **Codice IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596**
(allegare alla presente copia del pagamento)

Informativa Ex Art. 13 D.Lgs. n.196/2003 Maggioli spa, titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarla su iniziative e/o offerte del Gruppo Maggioli. Il conferimento dei dati evidenziati negli spazi in grassetto è facoltativo ma necessario per consentire l'esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati è meramente facoltativo. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1°capoverso e di cui alle lettere a,b,c,d,e, del 2° capo verso), rivolgendosi a Maggioli Spa, Via Del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna – ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco ❑

SERVIZIO CLIENTI

0541 628242 - fax 0541 622595

clienti.editore@maggioli.it

MAGGIOLI EDITORE

05141507